

N. R.G. 4790/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa portante il n. 4790 R.G., anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del giorno 24 maggio 2023

promossa con atto di citazione del 1° giugno 2021

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI (P.Iva:)

rappresentato e difeso dall'avv.

- ATTRICE -

CONTRO

in concordato preventivo (P.Iva.:)

rappresentata e difesa dall'avv.

(P.Iva:)

rappresentata e difesa dall'avv.

- CONVENUTI -

Conclusioni per l'Agenzia delle Entrate:

Nel merito, in via principale, per tutte le ragioni spiegate in narrativa accertare e dichiarare che il credito della _____ azionato dall'Agente della Riscossione con la cartella di pagamento n. _____ di cui alla dichiarazione di credito Agenzia delle entrate - Riscossione del _____



17.01.2020 gode del privilegio generale previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 33, L. 449/97, degli artt. 1 e 9 del D.LGS. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3/15 convertito con modificazione nella L. 33/2015 e che pertanto deve essere riconosciuto come tale nell'ambito della procedura di Concordato pieno con continuità aziendale omologato n. 8/2017 Tribunale di Verona, con ammissione al passivo nei termini e per l'importo oggetto di domanda.

Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario.

In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa oltre accessori di legge.

Conclusioni per :

In via preliminare, accertare e dichiarare in capo ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente rigetto della domanda formulata, il difetto di legittimazione attiva determinato da (i) mancata previsione normativa di legittimazione per l'instaurazione di giudizio volto all'accertamento della natura di un credito in titolarità di terzi e conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione; (ii) mancata notifica della cartella di pagamento n. ; (iii) arbitrario quanto illegittimo esercizio del diritto di surroga da parte di .

Nel merito, respingersi la domanda formulata da Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della convenuta (già), in quanto infondata e per l'effetto, accertare e dichiarare la natura chirografaria della pretesa azionata da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della con conseguente conferma dell'ammissione in via chirografaria al passivo del Concordato in continuità aziendale n. 8/2017 C.P. – Trib. Verona omologato di .

Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta , già , a titolo di aggio e spese di notifica siccome dedotti nell'atto di citazione per euro 20.615,09, nonché di accessori in assenza dei presupposti di legge per il loro riconoscimento;

In ogni caso, con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.

Conclusioni per :

In via preliminare si evidenzia che ha provveduto a depositare unitamente alla comparsa di costituzione la richiesta di accesso al fondo per le PMI nonché la deliberazione di ammissione alla garanzia de quo. Per altro le attestazioni de quo sono state depositate anche da .

Nel merito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere in toto la domanda spiegata dall'Agenzia delle Entrate e conseguentemente dichiarare che il credito della azionato



dall'Agente della Riscossione con la cartella di pagamento n. 12220190017945474000 e di cui di cui alla dichiarazione di credito Agenzia delle entrate - Riscossione del 17.01.2020 gode del privilegio generale previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 33, L. 449/97, degli artt. 1 e 9 del D.LGS. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3/15 convertito con modificazione nella L. 33/2015 e che pertanto deve essere riconosciuto come tale nell'ambito della procedura di Concordato pieno con continuità aziendale omologato n. 8/2017 Tribunale di Verona, con ammissione al passivo nei termini e per l'importo oggetto di domanda. Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario.

Accogliere, comunque, le ragioni sostenute nell'atto introduttivo del presente giudizio e le domande tutte ivi formulate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie, con ogni conseguenziale statuizione in ordine agli atti gravati e/o impugnati in opposizione,

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della natura chirografaria ovvero privilegiata ex art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/98, del credito vantato da , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, nei confronti di , già , società fusa per incorporazione in in esecuzione di un piano di concordato preventivo, procedura cui è stata ammessa con decreto del 18 aprile 2018, cui è seguita l'omologazione con decreto del 26 luglio 2019.

Nel piano concordatario di , il credito in questione è trattato come credito chirografario, conformemente all'orientamento all'epoca prevalente nella giurisprudenza di merito, e tale ha continuato a considerarlo il Liquidatore Giudiziale, malgrado la natura privilegiata fosse stata rivendicata dapprima da e poi, a seguito di iscrizione a ruolo, da Agenzia delle Entrate Riscossioni, e sebbene che, nel frattempo, la Corte di Cassazione si sia espressa in senso favorevole al riconoscimento del privilegio previsto dal citato art. 9 anche laddove l'intervento del Fondo sia consistito, non nell'erogazione di un finanziamento, ma nel rilascio di una garanzia in favore del soggetto che tale finanziamento ha concesso.

La peculiarità che la fattispecie in esame presenta, rispetto a quelle portate all'attenzione della Suprema Corte, consiste nel fatto che ha garantito, non , e cioè la banca che ha



erogato il finanziamento a _____, ma _____, a sua volta garante di _____ – cosa che, secondo _____, dovrebbe giustificare un trattamento diverso.

Ulteriori ragioni addotte da _____ per contrastare la domanda formulata da Agenzia delle Entrate Riscossioni, con l'adesione di _____, consistono: i) nell'inapplicabilità del privilegio ex art. 8 *bis* del D.l. 3/2015 per l'irretroattività di tale disposizione; ii) nell'assenza di un provvedimento di revoca della controgaranzia concessa, con conseguente insussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998; iii) nella mancanza di espressa menzione del D.lgs. 123/1998 nei documenti relativi alla concessione della controgaranzia; iv) nel divieto per il surrogante di ottenere un grado peggiore rispetto a quello vantato dal creditore surrogato; v) nel principio di cristallizzazione del passivo concordatario con conseguente impossibilità per _____ di insinuare un credito divenuto privilegiato in un momento successivo alla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo.

ha, inoltre, eccetto il difetto di legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate Riscossioni, la violazione delle Disposizioni Operative adottate con Decreto Ministeriale di data 19 novembre 2015, nonché, in corso di causa, l'intervenuta scadenza della garanzia al momento della sua escussione da parte di _____.

La domanda attorea è fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

1. Il difetto di legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate Riscossioni è affermato da _____ in quanto, a mente dell'art. 3 del D.l. 203/2005, le attività demandate a Riscossione S.p.A. prima, e ad Agenzia delle Entrate Riscossioni poi, consistono esclusivamente nell'attività di riscossione mediante ruolo o nell'attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate.

Nel replicare a tale eccezione, Agenzia delle Entrate e Mediocredito si limitano a ricordare che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, nonché dell'art. 8 *bis* del D.l. 3/2015, al recupero dei crediti originati dagli interventi del Fondo si provvede mediante iscrizione a ruolo.

Il richiamo degli articoli sopra citati alle forme della riscossione esattoriale non è, però, sufficiente ai fini della soluzione della questione sollevata da _____, che non è quella della legittimazione di Agenzia delle Entrate Riscossioni rispetto all'attività di riscossione, bensì della sua legittimazione ad instaurare un giudizio di cognizione ordinaria, qual è quello che si rende necessario nel caso di



disconoscimento da parte degli organi della procedura di concordato preventivo dell'esistenza, entità o natura di un credito (cfr. Cass., 14 febbraio 2002, n. 2104; Cass., 25 settembre 2014, n. 20298; Cass., 8 gennaio 2019, n. 208; Cass., 23 novembre 2020, n. 26568).

A tale riguardo, non soccorre neppure il disposto dell'art. 87, comma 2, del D.p.r. n. 602/1973, che legittima il concessionario a presentare domanda di ammissione al passivo – e, conseguentemente, a proporre opposizione allo stato passivo. Ciò non solo perché la norma fa espresso ed esclusivo riferimento al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ed alla liquidazione coatta amministrativa, ma anche e soprattutto in quanto, come ricordato nelle sentenze in precedenza citate, la procedura di concordato preventivo non conosce una fase di vero e proprio accertamento dei crediti.

Soccorre, tuttavia, l'art. 49, comma 1, del D.p.r. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 1, comma 415, della l. n. 311/2004, il quale stabilisce che *“Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”* (enfasi di chi scrive), norma espressione dell'esigenza di *“accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione e l'incremento del tasso di efficacia dell'azione riscossiva”*, superando la *“scomposizione del collegamento tra l'agente della riscossione e gli enti creditori, secondo una visione evidentemente anacronistica dei ruoli e delle competenze”* (così Cass., 26 novembre 2019, n. 30737).

In definitiva, una volta che il ruolo sia stato formato e trasmesso all'Agenzia, quest'ultima è legittimata, ai sensi del citato art. 49, all'esercizio di ogni azione a tutela del credito, qual è quella che ora ne occupa.

2. Secondo _____, _____ non si sarebbe attenuto a quanto previsto dalle Disposizioni Operative adottate con D.M. del 19 novembre 2015 in punto di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario dell'intervento, e segnatamente dei paragrafi H.3, H.4 e H.7, in quanto, una volta corrisposto l'importo garantito ad _____, avrebbe dovuto affidare a quest'ultimo l'attività di recupero della pretesa vantata dal Fondo nei confronti della società beneficiaria, essendo priva di diritto di surroga. Ciò in quanto il Decreto Interministeriale del 20 giugno 2005 prevede tale diritto nella sola ipotesi, residuale, in cui a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i _____ o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori; in tale ipotesi – stabilisce l'art. 3 del Decreto –, la controgaranzia è



escutibile direttamente dai soggetti finanziatori, ed il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti ai sensi dell'art. 1203 c.c., avvalendosi per il recupero del credito della procedura di esecuzione esattoriale.

Senonché, il controgarante () è garante del garante (o altra), e, adempiendo all'obbligo di garanzia, per ciò solo si surroga nei diritti del garante, e può dunque agire nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto sborsato.

Quanto previsto dal paragrafo H.7 delle Disposizioni Operative, e cioè l'intesa con in ordine all'attuazione delle procedure di recupero, costituisce null'altro che un'ulteriore modalità operativa, rispondente a ragioni di economia processuale (dettate dal fatto che la controgaranzia copre solo una parte dell'importo garantito, sì che il deve comunque attivarsi per il recupero della parte eccedente).

3. A seguito del deposito del contratto di cogaranzia da parte di , in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso in data 10 gennaio 2023, ha eccepito che la controgaranzia aveva un termine di durata di 18 mesi dal perfezionamento di finanziamento e che la sua escussione è intervenuta successivamente alla scadenza di tale termine.

In realtà, la previsione in parola replica quanto previsto al paragrafo F delle Disposizioni Operative, e dunque sotto questo profilo la censura poteva essere già svolta sulla base della documentazione già in atti, risulta pertanto tardiva.

In ogni caso, a mente del paragrafo F.4, la controgaranzia non può avere un'efficacia superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita, che nella specie era un'operazione fino a 18 mesi senza piano di ammortamento.

Il successivo paragrafo H.2 stabilisce che, a pena di inefficacia, *“le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore”*, intendendosi, nel caso di finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi, per data di inadempimento la data della risoluzione o revoca, e per avvio delle procedure di recupero l'invio di un'intimazione di pagamento consistente nella revoca o risoluzione dell'operazione con contestuale intimazione di pagamento. È poi previsto, sempre a pena di inefficacia, che l'avvio delle procedure di recupero sia comunicata al Gestore entro i successivi 3 mesi, mentre nessun altro adempimento o termine è previsto a carico del .



Nella specie, comunicò la concessione del finanziamento in favore di il 3 aprile 2013, e con raccomandata del 23 settembre 2014 inviata a , a e a , comunicò la revoca della linea di credito ed intimò il pagamento dell'insoluto.

4. L'art. 9 del D.lgs. n. 123/98 stabilisce, per quanto ora interessa, che:

“4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.

Come in precedenza accennato, a partire dalla fine del secondo decennio degli anni 2000 la Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione estensiva della disposizione dettata dal comma 5.

La premessa è che le norme che stabiliscono privilegi, pur non potendo essere interpretate analogicamente in quanto norme eccezionali, sono tuttavia suscettibili di interpretazione estensiva, la quale *“costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”* (così, sia pure con riferimento a diverso ambito, Cass., S.U., 17 maggio 2010, n. 11930).

E così la Corte, tenuto conto dell'intento del legislatore di razionalizzare e riorganizzare il settore degli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive, dell'irragionevolezza di una diversificazione



della disciplina a seconda del tipo di intervento o delle ragioni patologiche che originano il credito restitutorio, nonché, e soprattutto, dell'esigenza di recuperare il sacrificio patrimoniale che l'intervento ha comportato, procurando al tempo stesso la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo, ha di volta in volta affermato:

- che il comma 5 dell'art. 9 trova applicazione anche nel caso di contributo a fondo perduto o di contributi concessi dalle Regioni (cfr. Cass., 20 settembre 2017, n. 21841; Cass., 17 dicembre 2018, n. 28892; Cass., 1° agosto 2023, n. 23411);
- che il privilegio ivi previsto assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (v. Cass., 30 gennaio 2029, n. 2664; Cass., 9 marzo 2020, n. 6508; Cass., 13 maggio 2020, n. 8882; Cass., 10 giugno 2020, n. 11122);
- che la disposizione in parola si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (cfr. Cass., 20 aprile 2018, n. 9926; Cass., 16 settembre 2022, n. 27303);
- che, poiché il credito nasce come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio, il provvedimento di revoca è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo o dopo il suo fallimento (v. Cass., 13 maggio 2020, n. 8882; Cass., 15 maggio 2023, n. 13152); del 15/05/2023
- che il privilegio spetta tutte le volte l'intervento di sostegno rientra tra quelli regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa (Cass., 16 settembre 2022, n. 27303);
- che, trovando l'obbligazione restitutoria la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, non trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 l. fall. (cfr. Cass., 18 gennaio 2022, n. 1453).



Ne risultano disattese tutte le argomentazioni svolte dalla difesa di _____ per negare la spettanza del privilegio di cui si tratta.

In particolare, non vi sono ragioni per escludere che nell'ambito degli interventi previsti dal D.lgs. n. 123/1998 rientri anche la concessione di una controgaranzia, tant'è che tale forma di intervento è espressamente prevista dalle Disposizioni Operative in precedenza citate, né essa importa un rischio per il Fondo pubblico di natura diversa dall'erogazione diretta di un finanziamento o dalla concessione di una garanzia diretta.

5. Deve, dunque, riconoscersi la natura privilegiata, ex art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998 del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12220190017945474000 e di cui alla dichiarazione di credito di Agenzia delle Entrate - Riscossioni del 17 gennaio 2020, limitatamente, peraltro, alla somma capitale ed agli interessi (giacché le somme indicate a titolo di aggio e spese di notifica non sono affatto dovute nel caso di notifica successiva al deposito della domanda di concordato, ed hanno rango chirografario in quello di notifica anteriore), e senza che possa disporsi, come richiesto dall'attrice, una "ammissione al passivo" (mancando nel concordato preventivo, come già detto, uno stato passivo).

La novità di molte delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 4790/2021 R.G. promossa da Agenzia delle Entrate Riscossioni avverso _____ in concordato preventivo e

_____, definitivamente decidendo:

Accerta e dichiara la natura privilegiata, ex art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998 del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12220190017945474000 e di cui alla dichiarazione di credito di Agenzia delle Entrate - Riscossioni del 17 gennaio 2020, limitatamente alla somma capitale ed agli interessi.

Spese compensate.

Verona, 16 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Monica Attanasio

